

## 132 - Autobus (M2 e M3)

Aggiornato al 20/07/2021

### AUTORE

Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico MIMS - DMS

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 54.

### CONTENUTO

#### Sommario:

- 132.0 QUADRO GENERALE
- 132.1 CLASSIFICAZIONE DEGLI AUTOBUS
- 132.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI AUTOBUS
  - 132.2.1 Prescrizioni della normativa UE e regolamenti UNECE
  - 132.2.2 Masse e dimensioni
  - 132.2.3 Porte di servizio e uscite di emergenza
  - 132.2.4 Estintori
  - 132.2.5 Cassetta di pronto soccorso
  - 132.2.6 Iscrizioni (targhette) relative a passeggeri e bagagli
  - 132.2.7 Dispositivi per passeggeri disabili
  - 132.2.8 Colore della carrozzeria
  - 132.2.9 Autobus a due piani privi di tetto
  - 132.2.10 Evoluzione della normativa relativa alle caratteristiche degli autobus
  - 132.2.11 Uscite di emergenza
- 132.3 CARATTERISTICHE DEGLI SCUOLABUS
  - 132.3.1 Omologazione e accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione degli scuolabus
  - 132.3.2 Immatricolazione e omologazione degli scuolabus: nuova disciplina
  - 132.3.3 Masse e dimensioni degli scuolabus
  - 132.3.4 Allestimento interno degli scuolabus
  - 132.3.5 Ancoraggio delle cinture, cinture di sicurezza e resistenza dei sedili e loro ancoraggio
  - 132.3.6 Prevenzione in caso di incendio
  - 132.3.7 Prescrizioni di sicurezza
- 132.4 COMPENDIO
  - 132.4.1 Classificazione degli autobus secondo le norme UE
  - 132.4.2 Numero minimo delle porte di servizio e delle uscite di sicurezza in base alla normativa nazionale
  - 132.4.3 Altre caratteristiche costruttive degli autobus in base alla normativa nazionale

### 132.0 QUADRO GENERALE

Gli **autobus (compresi gli autosnodati)** realizzati con due tronchi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata e comunicanti al loro interno) sono autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di 9 posti compreso il conducente che:

- appartengono alle **categorie internazionali M2, M3** (v. inPratica 1001.2),
- possono essere **adibiti ad uso**:
  - **terzi** (nello specifico: servizio di noleggio con conducente e servizio di linea per trasporto di persone),
  - **proprio**.

L'**immatricolazione** degli autobus, che, come per gli altri veicoli, avviene con il rilascio della carta di circolazione / DU e delle targhe, è **subordinata**:

- al possesso di un **titolo autorizzativo** (v. inPratica 173),
- alla **verifica delle reali necessità dell'intestatario** nel caso di veicoli destinati ad **uso proprio** (v. inPratica 5803),
- a **specifiche richieste** avanzate per via amministrativa oppure a per sottoporre il veicolo a **specifiche visite e prove** a seconda del caso (v. inPratica 300.2.2).

Per quanto riguarda la **classificazione** e le **caratteristiche tecniche, gli autobus**:

- sono soggetti alle norme della UE (recepite e/o applicabili) che disciplinano la materia;
- godono di specifiche deroghe rispetto ai limiti generali previsti per masse e dimensioni degli autoveicoli in genere (v. inPratica 132.2.2);
- devono possedere determinate caratteristiche costruttive e devono essere muniti di specifici dispositivi quali porte di servizio, uscite di emergenza, estintori, cassetta del pronto soccorso, iscrizioni (targhette), dispositivi per disabili, ecc; non è più prevista una specifica colorazione esterna.

Gli **scuolabus** sono veicoli appositamente costruiti per essere adibiti al trasporto degli studenti ed eventuali accompagnatori e sono considerati autobus a tutti gli effetti anche se le caratteristiche costruttive sono disciplinate con apposita norma nazionale (v. inPratica 132).

I **veicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni** (ad es. attrezzati per persone disabili, con dispositivi per le carrozzelle, ecc.) sono disciplinati a parte (v. inPratica 136.2.2).

### 132.1 CLASSIFICAZIONE DEGLI AUTOBUS

Gli autobus si classificano in base alle caratteristiche della carrozzeria (non è più rilevante il colore) e dell'allestimento interno che comprende sedili per passeggeri seduti, spazi per passeggeri in piedi, mancorrenti e maniglie, spazi e specifici dispositivi per la salita e la discesa dei passeggeri, vani per i bagagli, ecc.

La classificazione stabilita dalle **norme UE** (2) ha disapplicato quella prevista dalla previgente normativa nazionale (10) e distingue gli autobus in:

• **autobus con numero di posti inferiore o uguale a 22 + 1 (conducente)** che possono essere di:

- **classe A:** veicoli con sedili e predisposti per passeggeri in piedi,
- **classe B:** veicoli non predisposti per passeggeri in piedi;



Autobus di classe A e B

• **autobus con numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente)** che possono essere di:

- **classe I:** veicoli con spazi per passeggeri in piedi,



Autobus di classe I

- **classe II:** veicoli per trasporto di passeggeri seduti e in piedi nel corridoio e in zona che non superi lo spazio previsto per due doppi sedili,



Autobus di classe II

- **classe III:** veicoli costruiti esclusivamente per il trasporto di passeggeri seduti.



Autobus di classe III

Il DM che disciplina l'uso, la destinazione e la distrazione degli autobus ha stabilito la **corrispondenza tra la classificazione degli autobus** in base alla previgente **normativa nazionale** (1) (5) e quella prevista dalla **normativa UE** (4) secondo la seguente tabella che non ha carattere di biunivocità, nel senso che alle tipologie di veicoli indicate nella prima colonna possono corrispondere quelle indicate nella seconda colonna e non viceversa.

	Decreto 18.4.1977	Direttive 2001/85/CE e 97/27/CE	
		n. passeggeri > 22	n. passeggeri =< 22
Usi terzi	Linea Urbana	Classe I	Classe A
	Linea Suburbana	Classe I	Classe A
	Linea Interurbana con passeggeri in piedi	Classe II	Classe A
	Linea Interurbana senza passeggeri in piedi	Classe III	Classe B

	Linea Granturismo	Classe III	Classe B
	Noleggio con conducente (NCC)	Classe III	Classe B
<b>Uso proprio</b>	Privato	Classe III	Classe B

Gli **scuolabus** (veicoli adibiti al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, nonché di eventuali accompagnatori) pur appartenendo alla categoria degli autobus, sono classificati e disciplinati a parte (v. inPratica 132.3).

### 132.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI AUTOBUS

Gli autobus devono possedere **specifiche caratteristiche costruttive** e devono essere dotati di **particolari dispositivi** (sedili, mancorrenti e maniglie, porte e uscite di sicurezza, estintori, spazi e dispositivi per il trasporto di passeggeri con ridotta capacità motoria, illuminazione interna, ecc.) che variano in base a:

- tipo di trasporto al quale sono destinati (urbano, suburbano, interurbano, granturismo),
- numero massimo di passeggeri che possono trasportare (9),
- allestimento interno (posti a sedere, posti in piedi, posti per persone disabili, ecc.).

La materia è disciplinata da **norme UE** (4) anche se, a richiesta del costruttore, possono essere applicate le prescrizioni dei **regolamenti UNECE** (3) che, tuttavia, sono diventati norme cogenti a partire da determinate date (19).

Agli autobus non si applicano tutte le norme valide per i veicoli adibiti al trasporto di cose (ad es. installazione pannelli retroriflettenti posteriori, strisce retroriflettenti laterali e posteriori, luce lampeggiante gialla, barra paraincastro, ecc.).

#### 132.2.1 Prescrizioni della normativa UE e regolamenti UNECE

Ai fini dell'omologazione o dell'approvazione in unico esemplare degli autobus si applicano le prescrizioni delle **delle norme UE e UNECE** (19).

Le norme che disciplinano la materia (4), definiscono una serie di prescrizioni specifiche che riguardano:

- superficie disponibile per i passeggeri,
- iscrizioni sui veicoli,
- prove di stabilità,
- protezione contro i rischi di incendio,
- uscite di servizio e di sicurezza,
- finiture interne,
- illuminazione artificiale,
- sezione snodata dei veicoli snodati,
- mantenimento di direzione dei veicoli snodati,
- mancorrenti e maniglie,
- protezione del pozzetto gradini,
- cappelliere, protezione degli occupanti,
- eventuali botole,
- materiale audiovisivo,
- calcolo del limite di ribaltamento,
- resistenza della sovrastruttura,
- prove del ribaltamento e del pendolo su una sezione della carrozzeria,
- dispositivi tecnici per passeggeri disabili,
- caratteristiche dei veicoli a due piani.

#### 132.2.2 Masse e dimensioni autobus e filobus

Per gli autobus e filobus sono previste specifiche **deroghe** in materia di:

- **masse**: per veicoli a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani, la **massa complessiva a pieno carico** può eccedere le 18 t fino ad a **19 t** (v. inPratica 108);
- **dimensioni**: la **lunghezza massima** del veicolo può eccedere quella fissata per gli autoveicoli isolati (12 m) fino a (v. inPratica 109):
  - **13,50 m** per autoveicoli a **due assi**,
  - **15,00 m** per autoveicoli a **più di due assi**.

#### 132.2.3 Porte di servizio e uscite di emergenza

Trattandosi di veicoli per trasporto collettivo di persone, assumono particolare importanza le **uscite** utilizzate per l'uso operativo e ai fini della sicurezza.

Le **uscite di servizio**, il cui numero è fissato in relazione ai passeggeri trasportabili e utilizzate nelle normali condizioni di impiego per la salita e la discesa dei passeggeri:

- possono essere a doppia porta per permettere l'accesso di più persone contemporaneamente;

- devono essere non inferiori ad un numero minimo che varia in funzione del numero di passeggeri e della classe del veicolo (solitamente l'uscita centrale è per la discesa dei passeggeri);
- sono munite, negli autobus delle classi I, II e A, di un sistema che consente ai passeggeri di chiedere al conducente di fermare il veicolo e di uno o più segnali luminosi con la scritta "fermata richiesta".

#### 132.2.4 Estintori

Gli **estintori** sono dispositivi da utilizzare per **spegnere eventuali incendi** che possono svilupparsi sul veicolo e che possono interessare, in particolare: merce, vano motore, abitacolo, cabina di guida.

Gli **autobus**:

- **fino a 30 posti**, devono essere muniti di un estintore da 5 litri a schiuma o da 2 kg a neve carbonica;
  - **oltre i 30 posti**, devono essere muniti di un estintore da 5 litri a schiuma o 2 estintori da 2 kg a neve carbonica.
- È stato tuttavia previsto (16):
- che **dal 2.7.2018 sui veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta**, devono essere installati **esclusivamente estintori a base d'acqua** (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica;
  - la **graduale sostituzione** degli estintori a polvere con quelli a base d'acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica in occasione della **prima scadenza della revisione del dispositivo** che imponga la sostituzione dell'agente estinguente dell'estintore presente a bordo e, comunque, **entro 3 anni dal 23.3.2018** per i veicoli immatricolati prima del 2.7.2018.

Per veicoli ancora dotati di estintori a polvere, il personale di bordo deve essere reso edotto che tali dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri.

In tali casi gli **estintori** devono essere:

- presenti nel numero minimo e nella tipologia stabiliti (possono essere sostituiti da tipi equivalenti) (16),
- alloggiati nelle apposite sedi (uno, di norma, nei pressi del sedile del conducente) e ben fissati (un estintore libero può essere molto pericoloso durante una brusca frenata),
- carichi,
- non scaduti di validità (la data di scadenza è riportata su apposita targhetta); gli estintori devono essere controllati [\*] da ditta specializzata ogni sei mesi,
- di tipo approvato (omologato).

[\*] In realtà occorre distinguere tra controllo (di norma, semestrale) e revisione / collaudo (solitamente con cadenza superiore).

Gli autobus devono essere dotati (4) di idonea **sede per l'alloggiamento di uno o più estintori**, di cui una accanto al sedile del conducente (15). Tale sede deve essere protetta da furto o vandalismo e l'ubicazione deve essere chiaramente indicata.

#### 132.2.5 Cassetta di pronto soccorso

Per gli autobus sono previste una o più **cassette di pronto soccorso** (in base all'autorizzazione) che devono essere alloggiati in apposite sedi: le norme UE prevedono che gli autobus siano muniti di uno spazio per una o più cassette di pronto soccorso non inferiore a 7 dm<sup>3</sup>, avente dimensione minima non inferiore a 80 mm; tale spazio deve essere protetto da furto o vandalismo e l'ubicazione deve essere chiaramente indicata (14).

La cassetta di pronto soccorso, prevista dalle norme sulla costruzione dei veicoli, in particolare per autobus, filobus, trenini turistici, ecc. deve avere:

- le seguenti **dimensioni**:
  - autobus con più di 16 posti oltre il conducente: 360 x 200 x 100 mm,
  - autobus con non più di 16 posti oltre il conducente: 280 x 200 x 90 mm.
- il seguente **contenuto minimo** di materiale sanitario (14):
  - guanti sterili monouso [5 paia],
  - visiera paraschizzi,
  - flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro [1],
  - flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml [3],
  - compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole [10],
  - compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole [2],
  - teli sterili monouso [2],
  - pinzette da medicazione sterili monouso [2],
  - confezione di rete elastica di misura media [1],
  - Confezione di cotone idrofilo [1],
  - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso [2],
  - Rotoli di cerotto alto 2,5 cm [2],
  - un paio di forbici,
  - lacci emostatici [3],
  - ghiaccio pronto uso [due confezioni],
  - sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari [2],
  - termometro,
  - apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

La cassetta deve essere controllata periodicamente per verificare che non contenga farmaci scaduti di validità.

### 132.2.6 Iscrizioni (targhette) relative a passeggeri e bagagli

All'interno del veicolo sono previste specifiche iscrizioni:

- in prossimità della porta anteriore, è prevista l'**indicazione** con apposito pittogramma o lettere (alte almeno 15 mm) e numeri (alti almeno 25 mm) **del numero di posti** (9):
  - a sedere,
  - per passeggeri in piedi,
  - per disabili su sedie a rotelle;
- nella zona del conducente, è prevista l'**indicazione** con apposito pittogramma o lettere (alte almeno 10 mm) e numeri (alti almeno 12 mm) **della massa del bagaglio** che può essere stivato nel vano bagagli e/o sul tetto in presenza del numero massimo di passeggeri;
- in modo ben visibile su ogni sedile passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 (autobus), sono previsti specifici **cartelli o pittogrammi apposti per informare sull'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza i passeggeri** quando sono seduti ed il veicolo è in movimento (v. inPratica 271).

### 132.2.7 Dispositivi per passeggeri disabili

L'allestimento di veicoli aventi più di otto posti a sedere oltre il sedile del conducente (autobus) con **dispositivi per passeggeri disabili** (v. inPratica 334) è disciplinato dalla normativa UE.

Le principali **prescrizioni tecniche** previste da tali norme riguardano:

- gradini di accesso (posizione, altezza, ecc.),
- sedili riservati e spazio per passeggeri con ridotta capacità motoria (posizione, caratteristiche e numero minimo dei sedili, braccioli dei sedili, mancorrenti e maniglie, cuscino dei sedili, superficie per i piedi, ecc.),
- dispositivi di comunicazione (posizione e accessibilità),
- pittogrammi (sono previsti pittogrammi all'esterno del veicolo, accanto alle porte e all'interno del veicolo vicino agli spazi riservati),
- pendenza del pavimento (corsie, spazi di accesso, spazi tra i sedili e rivestimento antiscivolo delle zone di pendenza),
- prescrizioni per il trasporto di sedie a rotelle (caratteristiche e superficie minima della zona riservata (1.300 per 750 mm), dimensioni minime delle porte di accesso, ecc.),
- sedili nello spazio per sedie a rotelle (caratteristiche degli strapuntini e dei sedili smontabili eventualmente installati nello spazio per sedie a rotelle),
- stabilità delle sedie a rotelle (caratteristiche del sistema di ritenuta per le sedie a rotelle nei veicoli i cui sedili sono muniti di sistemi di ritenuta e nei veicoli i cui sedili non sono muniti dei sistemi di ritenuta, caratteristiche dei sistemi di ritenuta alternativi),
- comandi di apertura delle porte (posizione),
- illuminazione (è prevista l'illuminazione adeguata per consentire la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza),
- dispositivi di salita e discesa: vengono indicate una serie di prescrizioni generali, di prescrizioni particolari per il sistema di abbassamento e per l'elevatore, dimensioni minime per la piattaforma (larghezza 800 mm e lunghezza 1.200 mm), capacità di carico e dispositivi di sicurezza della piattaforma, caratteristiche degli elevatori con servocomando e di quelli comandati manualmente, caratteristiche della rampa (larghezza minima 800 mm, pendenza e dispositivi di sicurezza), caratteristiche supplementari per le rampe con servocomando, ecc.

### 132.2.8 Colore della carrozzeria

Non sono più imposti **colori specifici** della carrozzeria sia per gli autobus destinati al servizio pubblico di linea (6) sia per quelli destinati agli altri servizi (7).

### 132.2.9 Autobus a due piani privi di tetto

Gli **autobus a uno o due piani privi di tetto** non sono esclusi dal campo di applicazione delle norme UE che prevedono la facoltà degli Stati membri di imporre eventuali prescrizioni d'uso.

L'immatricolazione in Italia di tali autobus è stata appositamente disciplinata ed è stato stabilito che **possono essere utilizzati in servizi di linea previa autorizzazione dell'ente competente alle seguenti condizioni** (da annotare anche sulla carta di circolazione / DU) (8):

- velocità massima di esercizio 50 km/h;
- obbligo della presenza di un accompagnatore, con posto riservato;
- divieto di posti in piedi nel caso di un autobus ad un piano, ovvero nel piano superiore;
- targhette monitorie a vietare che gli occupanti si alzino durante la marcia;
- monitoraggio con sistema televisivo del piano superiore, ovvero obbligo di un accompagnatore dedicato;
- autorizzazione all'esercizio di linea su percorso compatibile con le caratteristiche tecniche dell'autobus.

Tali prescrizioni tecniche si applicano:

- sia agli autobus nuovi omologati o sottoposti ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione mediante collaudo in unico esemplare,

- sia agli autobus provenienti dall'estero da reimmettere in circolazione (v. inPratica 1740).

### 132.2.10 Evoluzione della normativa relativa alle caratteristiche degli autobus

La norma di riferimento in materia di **caratteristiche degli autobus** è la direttiva 2001/85/CEE (recepita con DM 20.6.2003) successivamente modificata ed integrata ed ora sostituita dai pertinenti regolamenti UNECE.

Per effetto del regolamento (UE) n. 661/2009 concernente i requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, la direttiva 2001/85/CEE è abrogata dall'1.11.2014 ed è sostituita dai regolamenti (v. inPratica 1011.1.12):

- UNECE 107 concernente i veicoli delle categorie M2 e M3,
- UNECE 66 concernente la resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri delle categorie M2 e M3.

Si applica inoltre il regolamento UNECE 52 concernente le prescrizioni relative alla omologazione dei veicoli destinati al trasporto collettivo di persone fino a 22 passeggeri (4).

### 132.2.11 Uscite di emergenza

**Le uscite di emergenza** (o di sicurezza), sono quelle usate per l'evacuazione dei passeggeri in caso di pericolo; le uscite di sicurezza (equamente ripartite sui lati dell'autobus) sono realizzate mediante:

- **porte di emergenza** (munite di leve o pulsanti per l'apertura a mano),
- **finestrini di emergenza** (con vetri di tipo temperato che si frantumano in piccoli pezzi tramite un martello rompi vetro con punta di acciaio),
- **botole** ubicate sul tetto dell'autobus.

Le porte di sicurezza possono anche coincidere con le porte di servizio.

Porte e uscite di sicurezza sono identificate tramite specifiche **etichette** (le norme UE prevedono che la segnalazione sia posta all'esterno e all'interno della carrozzeria) che:

- individuano l'uscita,
- indicano in modo chiaro come usarla in caso di emergenza (ad es.: "girare la leva in caso di emergenza").

In estrema sintesi, le **uscite di sicurezza** previste per autobus sono:

- **3** per veicoli **fino a 22 passeggeri**,
- **4** per veicoli **tra 23 e 35 passeggeri**,
- **5** per veicoli **oltre 35 passeggeri**.

## 132.3 CARATTERISTICHE DEGLI SCUOLABUS

Lo **scuolabus** è un veicolo adibito al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo e di eventuali accompagnatori (v. inPratica 584) (8) che:

- fatte salve specifiche deroghe (spazi interni, sedili, ecc.), deve possedere tutte le **caratteristiche costruttive** (uscite di sicurezza, estintori, cassetta del pronto soccorso, ecc.) previste per gli **autobus** (v. inPratica 130);
- presenta un **allestimento** particolare per il trasporto:
  - degli alunni (studenti) con sedili e spazi che possono essere di dimensioni ridotte,
  - degli accompagnatori (persone adulte che vigilano durante il trasporto degli alunni: obbligatoriamente almeno una persona per scuola materna e asilo nido);
- può essere **utilizzato**, a determinate condizioni, oltre che per il trasporto degli **alunni della scuola dell'obbligo**, anche per il trasporto dei **bambini della scuola materna** e dell'**asilo nido** (v. inPratica 584).

Tutti gli autobus (e quindi non solo gli scuolabus) adibiti al trasporto di bambini possono essere dotati del segnale distintivo **SCUOLABUS** (11).

Gli **scuolabus** sono considerati **autobus a tutti gli effetti** ai fini delle caratteristiche costruttive dei veicoli e dell'abilitazione per condurli.

Gli autobus per il trasporto scolastico già circolanti o da immatricolare possono essere adibiti unicamente al trasporto di:

- alunni della scuola dell'obbligo,
  - alunni della scuola elementare e materna,
  - alunni della scuola dell'obbligo e bambini della scuola materna,
- e la relativa carta di circolazione / DU deve essere corrispondentemente aggiornata (12).

Gli scuolabus sono veicoli che devono possedere le caratteristiche costruttive previste per i veicoli di categoria M2 ed M3 come modificate e integrate dalle prescrizioni tecniche riportate in apposita norma nazionale che richiama, tra l'altro, norme UE e UNECE (13).

### 132.3.1 Omologazione e accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione degli scuolabus

Ai fini dell'**omologazione o dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di nuovi tipi di scuolabus** (v. inPratica 132.3.1) si applicano le norme relative all'omologazione e vigilanza sul mercato per i veicoli delle categorie M2 e M3 (v.

inPratica 1011) con alcune eccezioni stabilite dalla normativa nazionale che riguardano (13):

- masse e dimensioni;
- allestimento interno;
- ancoraggio delle cinture, cinture di sicurezza e resistenza dei sedili e loro ancoraggio;
- resistenza dei sedili e loro ancoraggio;
- sedili, in quanto componente, per quanto riguarda la rispondenza alle norme in materia di resistenza dei sedili e loro ancoraggio;
- prevenzione in caso d'incendio;
- prescrizioni di sicurezza.

In alternativa alle prescrizioni delle direttive europee sono applicabili gli equivalenti regolamenti UNECE riportati nelle norme relative all'omologazione e vigilanza sul mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (13).

### 132.3.2 Immatricolazione e omologazione degli scuolabus: nuova disciplina

Gli scuolabus omologati o immatricolati in altri Stati della UE, in Stati appartenenti allo SEE oppure in Turchia possono essere immatricolati in Italia se garantiscono un livello di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti equivalente alle prescrizioni tecniche previste dalla nuova disciplina nazionale (13).

Gli scuolabus devono essere conformi alle **prescrizioni tecniche della specifica disciplina** (13) dal 21.4.2011 ai fini dell'omologazione e dal 21.4.2012 ai fini dell'immatricolazione.

### 132.3.3 Masse e dimensioni degli scuolabus

In materia di **masse e dimensioni** degli scuolabus, la specifica disciplina (13) prevede ora l'applicazione delle prescrizioni tecniche del pertinente regolamento UNECE 107 (in luogo della previgente direttiva), con l'esclusione dei valori convenzionali della massa di un passeggero che vale:

- 38 kg, per alunni delle scuole elementari,
- 50 kg, per alunni delle scuole medie.

Sugli scuolabus non sono previsti spazi disponibili per passeggeri in piedi.

### 132.3.4 Allestimento interno degli scuolabus

In materia di **allestimento interno** degli scuolabus, la specifica disciplina (13) prevede ora l'applicazione delle prescrizioni tecniche del pertinente regolamento UNECE 107 (in luogo della previgente direttiva) relative agli autobus appartenenti alla:

- classe III, se il numero di passeggeri è maggiore a 22;
- classe B, se il numero di passeggeri è minore a 22.

Fermo restando le seguenti eccezioni previste per:

- dimensioni minime delle uscite: si applicano le disposizioni della CUNA NC 585-30;
- accesso alle porte: si applicano le disposizioni della CUNA NC 585-30;
- accesso alle porte di sicurezza: si applicano le disposizioni della CUNA NC 585-30;
- accesso ai finestrini di sicurezza: si applicano le disposizioni della CUNA NC 586-04;
- corsie: si applicano le disposizioni della CUNA NC 581-10;
- gradini: si applicano le disposizioni della CUNA NC 585-24;
- sedili per passeggeri e spazio disponibile per i passeggeri seduti: si applicano le disposizioni della CUNA NC 581-20;
- schienale: deve avere un'altezza minima, misurata dalla seduta, non inferiore a di 600 mm.

### 132.3.5 Ancoraggio delle cinture, cinture di sicurezza e resistenza dei sedili e loro ancoraggio

La specifica disciplina (13) prevede che gli scuolabus siano muniti di **sedili per alunni dotati di cinture di sicurezza**.

Si applicano le prescrizioni previste dai pertinenti regolamenti UNECE 14, UNECE 16, UNECE 17 (in luogo delle previgenti direttive) con alcune eccezioni che riguardano gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, le cinture di sicurezza la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi (13):

I **tipi di sedili omologati** quali componenti riportano un marchio con il numero di omologazione nazionale.

### 132.3.6 Prevenzione in caso di incendio

La specifica disciplina prevede che gli scuolabus siano conformi al pertinente regolamento UNECE 118 (in luogo della previgente direttiva) in materia di comportamento alla combustione dei materiali interni agli autobus (13).

### 132.3.7 Prescrizioni di sicurezza

La specifica disciplina prevede che gli scuolabus rispondano anche alle norme di sicurezza relative a (13):

- resistenza della sovrastruttura,
- presenza di una botola di evacuazione.

## 132.4 COMPENDIO

### 132.4.1 Classificazione degli autobus secondo le norme UE

- **Autobus con numero di posti inferiore o uguale a 22 + 1 (conducente):**  
**Classe A:** veicoli con sedili e predisposti per passeggeri in piedi,  
**Classe B:** veicoli non predisposti per passeggeri in piedi.
- **Autobus con numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente):**  
**Classe I:** veicoli con spazi per passeggeri in piedi,  
**Classe II:** veicoli per trasporto di passeggeri seduti e in piedi nel corridoio e in zona che non superi lo spazio previsto per due doppi sedili,  
**Classe III:** veicoli costruiti esclusivamente per il trasporto di passeggeri seduti.

### 132.4.2 Numero minimo delle porte di servizio e delle uscite di sicurezza in base alla normativa nazionale

Tipo veicolo	Passeggeri	Porte servizio	Passeggeri	Uscite di sicurezza
Autobus urbani e suburbani	17 □ 60	2	□ 22	3
	61 □ 95	3	23 □ 35	4
	□ 95	4	□ 35	5
Autobus interurbani e granturismo	□ 22	1	22	3
	□ 22	2	23 □ 35	4
			□ 35	5
Autobus privati	□ 22	1	□ 22	3
	□ 22	2	23 □ 35	4
	-	-	□ 35	5
Minibus servizio pubblico	-	1	-	3
Minibus privati	-	1	-	3
Scuolabus e miniscuolabus	-	1	□ 22	3
			23 □ 35	4
			□ 35	5

### 132.4.3 Altre caratteristiche costruttive degli autobus in base alla normativa nazionale

Caratteristiche o dispositivi	Note
Estintori	Di tipo approvato e non scaduti di validità.
	Il numero minimo di estintori previsti per gli autobus è:
	• per autobus fino a 30 posti: - uno da 5 l a schiuma o da 2 kg a neve carbonica [1];
	• per autobus oltre 30 posti: - uno da 5 l a schiuma o 2 da 2 kg a neve carbonica [1].
Cassetta di pronto soccorso	Veicoli con più di 16 posti oltre il conducente:
	• dimensioni: 360 mm x 200 mm x 100 mm.
	Veicoli con non più di 16 posti oltre il conducente:
	• dimensioni: 280 mm x 200 mm x 90 mm.
[1] Oppure equivalenti	

(1) La classificazione deriva dal DM 18.4.1977 e dalla Tabella CUNA 580-00. Il DM 18.4.1977, che costituiva la **principale norma di riferimento nazionale** in materia di caratteristiche costruttive degli autobus avendo riordinato organicamente tutte le disposizioni riguardanti autobus sia ad uso pubblico (terzi) che ad uso proprio (già privato) e che aveva trovato applicazione per i veicoli approvati o omologati a partire dal 19.5.1978, è stato poi modificato ed integrato da:

- DM 14.1.1983,
- DM 13.6.1983,
- DM 29.6.1986,
- DM 21.7.1989,
- DM 18.9.1991,
- DM 24.7.2002.

Gli autobus, così come definiti dall'art. 54 CDS, esclusivamente da un punto di vista delle caratteristiche costruttive, dal DM 18.4.1977 venivano distinti in:

- autobus,

- minibus,
- scuolabus,
- miniscuolabus.

La norma individuava le principali prescrizioni costruttive in materia di:

- porte di servizio, porte di emergenza, finestrini di emergenza,
- uscite di emergenza,
- pavimento e corridoio,
- abitacolo del conducente,
- masse e dimensioni che tuttavia sono state coordinate con le vigenti disposizioni UE,
- resistenza della struttura,
- protezione antincendio,
- uscite,
- sistemazioni interne (accessibilità delle porte, delle porte di emergenza, dei finestrini di emergenza, gradini delle porte, sedili, ecc.),
- illuminazione interna,
- sbalzo posteriore che tuttavia devono essere coordinate con le vigenti disposizioni UE (v. inPratica 389),
- mancorrenti ed appigli, cappelliere,
- impianto di riscaldamento, di aerazione nell'abitacolo dei passeggeri,
- servizi igienici,
- colorazione esterna (ormai superate). In base alla previgente normativa nazionale (DM 18.4.1977 e successive integrazioni e modifiche che, per la parte attinente alla colorazione esterna degli autobus è stato abrogato con DM 1.6.2001) erano previste le seguenti colorazioni:
  - Categoria urbano e suburbano: **giallo-arancio** (salvo specifiche deroghe),
  - Categoria interurbano su linee a concessione regionale: **azzurro**,
  - Categoria interurbano su linee a concessione statale: **rosso o azzurro**,
  - Categoria gran turismo: **celeste e grigio chiaro**,
  - Scuolabus e miniscuolabus: **giallo limone**,
- altre.

La normativa nazionale concernente le caratteristiche costruttive degli autobus distingue **tali veicoli** (autobus e minibus ad eccezione degli scuolabus) **destinati al servizio pubblico di linea**, in base al tipo di trasporto per il quale vengono utilizzati, nelle seguenti tipologie:

- **urbano** con sedili e spazi destinati ai passeggeri in piedi;
  - **suburbano** con sedili, spazi destinati ai passeggeri in piedi e con numero di posti a sedere non inferiore al 40% dei posti totali (35% per autobus snodato e autotreno);
  - **interurbano** con sedili e passeggeri in piedi su brevi percorsi e possibilità di trasportare nel corridoio di circolazione (i posti a sedere non devono essere inferiori al 65% dei posti totali, 55% per autobus snodato);
  - **granturismo**: non hanno spazi per passeggeri in piedi.
- (2) V. DM 23.12.2003 e circolare 14.6.1999, n. 495/MOT1.04/C - MOT B055.
- (3) V. circolare 9.7.2001 n. 570/MOT1.04/C. A partire dal 4 agosto 2001, in alternativa alle norme nazionali è applicabile, a richiesta del costruttore, il **regolamento ECE n. 52** recante "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli destinati al trasporto collettivo di persone ed aventi una capacità massima di 22 passeggeri".
- (4) V. direttiva 97/27/CE recepita con DM 14.11.1997 e direttiva 2001/85/CE recepita con DM 20.6.2003.

Fino al **13.10.2005 l'omologazione di un autobus** poteva essere richiesta in base:

- alla **direttiva 2001/85/CE** (di modifica delle direttive 70/156/CE e 97/27/CE) recepita con DM 20.6.2003, oppure,
- alle **norme nazionali** (con particolare riferimento al DM 18.4.1977 e successive modifiche ed integrazioni).

A partire da tale data è ammesso il rilascio di omologazioni di autobus solamente in conformità alla direttiva 2001/85/CE e le omologazioni rilasciate in base alle previgenti norme nazionali potevano essere aggiornate fino al **13.2.2006**. Tuttavia, la citata direttiva è ora sostituita dal regolamento UNECE 107 e s.m.i al quale occorre fare riferimento ai fini dell'approvazione/omologazione degli autobus.

Per quanto attiene ai **codici carrozzeria degli autobus**, rimangono in vigore quelli previgenti per il rilascio delle omologazioni in base alla normativa nazionale, mentre devono essere utilizzati i seguenti codici per il rilascio delle omologazioni secondo la direttiva 2001/85/CE (v. circolare DTTSIS 15.10.2003 prot. n. 3868/MOT2/C).

#### **Autobus con numero di posti superiori a 22 + conducente**

##### **Classe I**

- CA: a un piano
- CB: a due piani
- CC: autosnodato a un piano
- CD: autosnodato a due piani
- CE: a un piano e pianale ribassato
- CF: a due piani e pianale ribassato
- CG: autosnodato a un piano e pianale ribassato
- CH: autosnodato a due piani e pianale ribassato

##### **Classe II**

- CI: a un piano
- CJ: a due piani

CK: autosnodato a un piano  
 CL: autosnodato a due piani  
 CM: a un piano e pianale ribassato  
 CN: a due piani e pianale ribassato  
 CO: autosnodato a un piano e pianale ribassato  
 CP: autosnodato a due piani e pianale ribassato

#### Classe III

CQ: autobus a un piano  
 CR: autobus a due piani  
 CS: autosnodato a un piano  
 CT: autosnodato a due piani

#### Autobus con posti inferiore o uguale 22 + conducente

#### Classe A

CU: a un piano  
 CV: a un piano e pianale ribassato

#### Classe B

CW: a un piano

- (6) V. DM 1.6.2001 che ha abrogato parzialmente l'art. 3 del DM 18.4.1977.
- (7) Il DM 13.1.2004 ha abrogato completamente l'art. 3 del DM 18.4.1977 che fissava il colore giallo limone per gli scuolabus ed altri criteri da ritenersi validi per la colorazione esterna degli autobus.
- (8) V. circolare DTTSIS 5.4.2004, n. 1377/M360.
- (9) La possibilità di **variare il numero di posti a sedere sugli autobus** è esplicitamente prevista dalla direttiva 2001/85/CE nel rispetto di determinate condizioni da verificare in fase di omologazione.  
 I limiti di variabilità del numero di posti a sedere vengono annotati sulla carta di circolazione / DU e riportati nel libretto di uso e manutenzione dell'autobus ove sono indicate anche le istruzioni relative alla corretta operazione di spostamento e fissaggio dei sedili (v. circolare DTTSIS 12.7.2004 prot. n. 2036/MOT2/B). Tuttavia, la citata direttiva è ora sostituita dai pertinenti regolamenti UNECE e s.m.i al quale occorre fare riferimento ai fini dell'approvazione/omologazione degli autobus (v. inPratica 1011).
- (11) Di cui all'art. 135, c. 4, regolamento CDS.
- (12) Il trasporto di studenti della scuola elementare e di bambini della scuola materna su autobus già autorizzati al trasporto degli **studenti di scuola media** è possibile indipendentemente dal fatto che i documenti di circolazione dei veicoli contengano diciture del tipo: *"adibito al trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo"*, *"adibito al trasporto degli studenti della scuola media"* o *"adibito al trasporto di studenti di età non superiore a 14 anni"*.  
 Il trasporto degli alunni della scuola media, o dei bambini della scuola materna su autobus autorizzati per il trasporto degli alunni della **scuola elementare** è consentito purché i veicoli siano attrezzati con sedili e spazi interni conformemente a quanto previsto dalla tabella CUNA NC 581-20.
- (13) V. DM 1.4.2010 (caratteristiche costruttive degli scuolabus) che ha modificato il DM 18.4.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus); il DM 1.4.2010 ha riordinato organicamente la materia concernente gli scuolabus per adeguarla, ai fini della sicurezza, alle prescrizioni costruttive relative ai veicoli adibiti al trasporto di passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.  
 Le prescrizioni della direttiva 2007/46/CE per i veicoli delle categorie M2 e M3 (v. inPratica 1011) sono richiamate dal DM 18.4.1977 (così come modificato dal DM 1.4.2010) con alcune eccezioni che riguardano masse, dimensioni, allestimento interno, ancoraggio delle cinture, cinture di sicurezza, resistenza dei sedili e loro ancoraggio, omologazione nazionale di un tipo di sedile (in quanto componente), prevenzione in caso d'incendio, prescrizioni di sicurezza.  
 Tuttavia, occorre tenere presente che:
- il DM 1.4.2010 dispone l'applicazione della citata direttiva (n. 2007/46/CE) per quanto riguarda le caratteristiche costruttive degli scuolabus richiamando le prescrizioni previste per i veicoli di categoria M2 e M3 ed individuando le eccezioni puntualmente elencate, per argomento, nell'allegato tecnico;
  - il regolamento UE n. 661/2009 ha abrogato numerose direttive CE e UE;
  - la direttiva n. 2007/46/CE è stata abrogata dal regolamento UE n. 858/2018 a decorrere dal 1.9.2020;
  - numerose direttive CE e UE sono state sostituite dai corrispondenti regolamenti UNECE ai quali occorre fare riferimento.
- Pertanto, le direttive richiamate nel suddetto DM 1.4.2020 che sono state sostituite dai regolamenti UNECE sono da considerare norme tecniche di riferimento inderogabili per il riconoscimento dell'idoneità alla circolazione degli scuolabus e, fatte salve le esplicite esclusioni ed eccezioni riportate nell'allegato tecnico del DM in parola, i regolamenti UNECE da applicare sono quelli in vigore all'atto dell'omologazione/approvazione del veicolo (v. circolare 5.10.2020, n. 27333). In particolare, per quanto riguarda:
- l'allestimento interno, la direttiva 2001/85/CE è sostituita dal regolamento UNECE 107 e s.m.i.;
  - l'ancoraggio delle cinture, cinture di sicurezza e resistenza dei sedili e loro ancoraggi, le direttive 76/115/CEE, 77/541/CEE, e 74/408/CEE e s.m.i, sono sostituite dai regolamenti UNECE 14, UNECE 16, UNECE 17 e s.m.i.;
  - la prevenzione in caso d'incendio, la direttiva 95/28/CE è sostituita dal regolamento UN-ECE 118.
- Pertanto, visto il mutato quadro normativo, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche in materia di (v. circolare 5.8.2020, n. 21606):
- allestimento interno, occorre fare riferimento al Regolamento UNECE 107 da ultimo modificato con l'emendamento 07, cogente per le nuove omologazioni, fatto salvo per alcune caratteristiche (porte, uscite, sedili) per le quali sono applicate le disposizioni prescritte dalla CUNA;
  - sistema antincendio, tale caratteristica, già fa parte dei sistemi di sicurezza generali del veicolo di categoria M2, M3 di cui al Regolamento UNECE 107/06; pertanto è prescritta l'applicazione anche per gli scuolabus, in quanto veicoli riconducibili agli autobus di categoria M2, M3 (classe III) secondo le prescrizioni del Regolamento stesso.
- (14) Anche questa caratteristica è prevista dal DM 18.4.1977.  
 Quanto ai controlli sull'esistenza delle cassette sugli autobus v. direttiva 85/2001/CE. Le cassette di pronto soccorso erano incluse nell'elenco degli elementi da controllare nelle operazioni di revisione dei veicoli destinati al trasporto di più di 9 persone (art. 238 regolamento CDS e App. IX elenco 1 voce 7.6), e riportate anche (voce 7.5) nel DM n. 408/1998 (Regolamento sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi): nel caso di non funzionamento si dovrebbe quindi applicare il comma 3 dell'art. 79 CDS.  
 Ma col 20.5.2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle revisioni (DM n. 214/2017) che, alla voce 7.5 riporta <Cassetta di pronto soccorso (**se prescritta**) > con le note di precisazione: trattasi di elemento relativo alla condizione del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada non essenziale ai fini del controllo tecnico e i cui requisiti sono stabiliti alla data di omologazione, di prima immatricolazione o di prima messa in circolazione dei veicoli, nonché

attraverso gli obblighi di ammodernamento o la legislazione nazionale del paese di immatricolazione. Sia il DM 18.4.1977 sia la direttiva 85/2001/CE, (la direttiva è ora sostituita dal regolamento UNECE 107 e s.m.i al quale occorre fare riferimento ai fini dell'approvazione/omologazione degli autobus) prevedono che in questi «devono essere previste delle sedi per una o più cassette di pronto soccorso. Il posto riservato ad ogni cassetta non deve avere dimensioni inferiori a ...».

Ovviamente sono citate esplicitamente le sedi e non le cassette in quanto queste, come elementi mobili, non fanno parte degli elementi costruttivi ed è per questo che vengono considerate come dispositivi di equipaggiamento, ragion per cui, quando prescritte, riteniamo la loro **manca** possa essere sanzionata dall'art. 72 CDS. Tale ipotesi sanzionatoria ricorre in caso di **manca della cassetta** e non qualora manchi un farmaco di un farmaco o vi sia contenuto un farmaco scaduto.

Per quanto concerne il contenuto delle cassette per pronto soccorso si fa rinvio al DI 15.7.2003, n. 388 che, pur non essendo specifico (è attuativo dell'art. 15, c. 3, del DLG n. 626/1994, sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che nel suo vasto campo di applicazione include nei trasporti solo quelli aerei e marittimi); viene proposto perché attualmente è l'unico testo di riferimento che fornisce indicazioni relativamente ai contenuti minimi delle cassette di pronto soccorso e medicazione.

(15) Gli spazi per gli estintori devono essere non inferiori a:

- veicoli delle classi A e B: **8 dm<sup>3</sup>**,
- veicoli delle classi I, II, III: **15 dm<sup>3</sup>**.

(16) La materia è disciplinata dal DM 18.4.1977 (e non dall'art. 72 CDS) che individua la tipologia e il numero di estintori che devono essere presenti sugli autobus in relazione al numero di posti e stabilisce esplicitamente che detti dispositivi:

- possono essere sostituiti da tipi di **efficienza equivalente**,
- devono essere **approvati e riconosciuti idonei all'impiego** in locali chiusi dal Ministero dell'interno,
- all'atto dell'impiego sui veicoli, **non possono sviluppare gas velenosi**.

In estrema sintesi gli estintori possono essere:

- del **tipo** a polvere, anidride carbonica (neve carbonica o ghiaccio secco), ad acqua, a schiuma, ad idrocarburi alogenati;
- **adatti a estinguere vari tipi focolari** (carta, legname, tessuto oppure benzine- combustibili liquidi oppure gas oppure fuochi di metalli oppure fuochi di natura elettrica);
- caratterizzati da **specifici meccanismi di estinzione** dei vari tipi di estinguenti (raffreddamento, soffocamento, iniezione chimica, impianto elettrico, separazione braci) e dalle **classi di fuoco** (natura del fuoco) dovuto a materiali solidi come legname, carta, carbone, tessuti, trucioli, pelli, braci (classe A), a materiali liquidi o solidi liquefatti come benzine, oli, vernici, lacche, alcoli, ecc. (classe B), a gas come idrogeno, butano, propano, ecc. (classe C), a metalli come sodio, potassio, alluminio, ecc. (classe D).

Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, appositamente interpellato circa l'utilizzo di estintori che equipaggiano gli autobus durante la circolazione su strada, ha precisato che (v. lettera ministeriale 14.11.2017, prot. n. 0015327):

- l'**efficienza equivalente del tipo** non dipende solamente dalle caratteristiche di spegnimento rispetto le classi di fuoco ma anche dalle caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e dagli effetti che l'azionamento dell'estintore potrebbe comportare sugli occupanti;
- ai fini dell'attacco di un principio di incendio nell'abitacolo dei veicoli destinati al trasporto di persone, **devono non ritenersi idonei gli estintori che utilizzano, quale agente estinguente, la polvere**;
- gli **estintori portatili** devono essere omologati ai sensi del DM 7.1.2005 del Ministero dell'interno che, peraltro, richiama la norma UNI EN3-7:2004.

La citata norma EN classifica gli estintori in:

- a base d'acqua, compresi gli estintori a schiuma;
- a polvere;
- a biossido di carbonio;
- a idrocarburi alogenati;
- ad agente pulito (*clean agent*).

In conclusione, a parere del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, espresso nella predetta nota:

- gli **estintori a schiuma da 5 litri** possono essere considerati equivalenti agli **estintori a base d'acqua**, compresi gli **estintori a schiuma**, omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri;
- gli **estintori a neve carbonica da 2 kg** possono essere considerati equivalenti ad **estintori ad anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)**, omologati, con carica nominale non inferiore a 2 kg.

A seguito del lettera sopraindicata (14.11.2017, prot. n. 0015327), il Ministero dell'interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare congiunta 23.3.2018, prot. n. 300/A/2436/18/113/31 (MI) e n. 6575/RU (MIT), hanno perciò fissato obblighi e scadenze, secondo quanto indicato nel testo, in tema di **dotazione di estintori portatili su autobus e scuolabus** che interessa sia l'attività di controllo degli operatori di vigilanza stradale sia l'attività di revisione tecnica dei veicoli svolta dagli UMC.

(19) Occorre tenere presente che in materia di omologazione e approvazione dei veicoli delle categorie M, N, O il quadro normativo è profondamente mutato. In particolare, a seguito dell'emanazione:

- del regolamento UE n. 661/2009 e del regolamento UE n. 2144/2019 sono state abrogate numerose direttive CE e UE;
- del regolamento UE n. 858/2018, la direttiva n. 2007/46/CE è stata abrogata a decorrere dal 1.9.2020.

Di conseguenza numerose direttive CE e UE sono state sostituite dai corrispondenti regolamenti UNECE ai quali occorre fare riferimento ai fini dell'omologazione/approvazione dei veicoli delle citate categorie internazionali (v. inPratica 1011).

**NOVITÀ 25/01/2022**